



UNIONE NOVARESE 2000



BRIONA



CALTIGNAGA



FARA NOVARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 25

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2018.

L'anno **duemilaventi** addì **dodici** del mese di **maggio** alle ore **10.30**, individuata quale sede la casa comunale di Caltignaga, previa attivazione di adeguato collegamento telematico, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 18/2020 e secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 19/03/2020, si è riunita la giunta dell'Unione.

Fatto l'appello, risulta accertata la presenza in collegamento telematico di:

Presenti / Assenti

1	GIORDANO Aldo	Presidente	P
2	MIGLIO Pietro Antonio	Assessore	P
3	GIORDANO Davide Maria	Assessore	P

Totale n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione, dott. Francesco Lella, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 31 del vigente Statuto.

Riconosciuto legale il numero dei componenti l'organo intervenuti, il Sig. Aldo Giordano, nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta dell'Unione a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2018.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che questa Unione non detiene partecipazioni in società, ma deve comunque provvedere alla revisione periodica anche se negativa;

Considerato:

- altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Amministrazione pubblica non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Visti i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espressi dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto

DELIBERA

- di dare atto che questa Unione di Comuni non detiene partecipazioni societarie né alla data odierna né alla data del 31.12.2018;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- che la presente deliberazione venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

SUCCESSIVAMENTE,

LA GIUNTA DELL'UNIONE

con distinta votazione, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto

DELIBERA

di dichiarare la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
Aldo Giordano

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
dott. Francesco Lella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Caltignaga, 13.05.2020

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
dott. Francesco Lella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000*).

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
dott. Francesco Lella
